



Mobilità Territoriale a.s. 2024/2025

Guida per la compilazione

Domanda di **Trasferimento**

Docenti di Religione Cattolica

Scuola dell'Infanzia e Primaria

Mod. **TR1**

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione

SEGRETERIA NAZIONALE

Via del Castro Pretorio 30 – 00185 ROMA

Tel. 06 62280408 – Fax 06 81151651

<http://www.snadir.it>

e-mail: snadir@snadir.it

DOMANDA DI TRASFERIMENTO

Docenti di Religione Cattolica SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA (mod. **TR1**)

Devono compilarla gli Insegnanti di Religione che vogliono spostarsi (nello stesso Settore) in altra diocesi.

La **domanda va presentata** al Dirigente scolastico della propria scuola **dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024** (Art. 2, comma 1 dell'O.M. n. 31 del 23 febbraio 2024)

Sezione A

Indicare l'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di titolarità (fanno eccezione i docenti della Valle d'Aosta che desiderano trasferirsi in altra Regione: in questo caso devono indicare l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte).

Nel caso di diocesi ricadenti nel territorio di due Regioni, va indicata la Regione in cui ricade l'istituzione scolastica nella quale l'Istituto presta servizio.

Sezione B

- ☞ Crocettare la casella che interessa specificando nella finestra laterale la Regione in cui si trova la diocesi scelta.
- ☞ **Casella 1** (stessa Regione) – può essere indicata da chi ha almeno due anni di anzianità giuridica (art. 1 comma 4 O.M. n. 31 febbraio 2024)
- ☞ **Casella 2** (altra Regione) – può essere indicata da chi ha almeno tre anni di anzianità giuridica (art. 1 comma 5 O.M. n.31 del 23 febbraio 2024)
- ☞ **Casella 3** – va crocettata dal docente che vuole trasferirsi in una diocesi che insiste su due diverse regioni. Può essere indicata da chi ha almeno tre anni di anzianità giuridica (art. 1 comma 5 O.M. n.31 del 23 febbraio 2024)

Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l'a.s. **2024/2025** in ambito regionale il personale docente assunto con decorrenza giuridica **1/9/2022 o precedente** e in ambito interregionale il personale assunto con decorrenza giuridica **1/9/2021 o precedente**.

Sezione C

- ➡ **Situazione anagrafica:** le donne coniugate devono indicare esclusivamente il cognome di nascita.
- ➡ **Situazione di ruolo:** crocettare la casella che si riferisce al grado scolastico in cui si presta servizio; i docenti occupati su posto misto devono crocettare entrambe le caselle.

Occorre poi specificare la Diocesi, il Comune e la Scuola presso cui si presta servizio (**ATTENZIONE: chi usufruisce di assegnazione provvisoria** in altra Diocesi, nella finestra “Diocesi di Titolarità” deve indicare la diocesi nella quale è stato immesso in ruolo, mentre nelle finestre “Comune di servizio” e “Scuola di servizio” deve indicare il comune e la scuola dove presta servizio **attualmente** (es: chi è stato immesso in ruolo nella diocesi di Milano, ma ha ottenuto l’assegnazione provvisoria nella diocesi di Firenze, deve indicare come Diocesi quella di Milano, come Comune e Scuola di servizio quelli di Firenze. La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia).

➤ Documenti da indicare nell'apposito spazio e da allegare:

➡ Per tutti:

- ✓ attestato di idoneità dell’ordinario diocesano della diocesi di destinazione.
- ✓ dichiarazione dei servizi in carta semplice conforme al modello D (o certificati di servizio).

➡ Per i casi particolari esposti nella pagina successiva:

Inserire nell'apposito spazio ed allegare i documenti indicati.

(N.B. – le autocertificazioni vanno redatte citando le disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000, n.445, così come modificato e integrato dall’art.15 della legge 16.01.2003, n° 3, e dall’art. 15 comma 1 della legge 183/2011)

Sezione D

Anzianità di servizio:

- ➡ **Casella 1** - Non si tiene conto dell’anno scolastico in corso. Va inserito anche l’anno scolastico per il quale è stata riconosciuta la sola decorrenza giuridica se, per il medesimo anno, è stato comunque prestato servizio in qualità di Insegnante di religione.

N.B. Il servizio di ruolo prestato durante il Dottorato di ricerca è valutato 6 punti l'anno se il docente risulta attualmente in servizio nello stesso settore scolastico in cui prestava servizio negli anni di dottorato; invece sarà valutato tre punti se al momento svolge servizio in un settore scolastico diverso. Il periodo di Dottorato di ricerca non viene valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola (premessa alle NOTE COMUNI delle Tabelle di valutazione allegate al CCNI mobilità aa.ss. 2022/2025, 12° capoverso)

⇒ **Casella 2** - Va inserito l'anno scolastico per il quale è stata riconosciuta la sola decorrenza giuridica se, per il medesimo anno, non è stato prestato servizio.

⇒ **Casella 3** – Inserire gli anni di servizio pre-ruolo (sono validi gli anni non di ruolo svolti con il titolo prescritto e per almeno 180 giorni, oppure ininterrottamente dal 1° febbraio alla fine delle attività didattiche). Il servizio utile ai fini del titolo di qualificazione professionale (cinque anni con l'a.s. 1985/86) è valutabile. La valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero, cioè **6 (sei)** punti per anno scolastico.

N.B. Il servizio nelle scuole paritarie non è valutabile. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie. Il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia comunali paritarie si valuta comunque.

⇒ **Casella 4** – Inserire gli anni eventualmente prestati in scuole uniche di montagna.

⇒ **Casella 5** – Indicare il numero degli anni prestati senza soluzione di continuità nella scuola di attuale servizio; il contratto infatti stabilisce che vanno attribuiti **sei punti aggiuntivi** per il primo triennio e poi **due punti** per ciascuno degli anni successivi entro il quinquennio (prestati sempre nella scuola di attuale servizio), **tre punti** per la continuità nel quinquennio successivo.

ATTENZIONE: ai fini dell'esercizio di tale opzione il primo anno di riferimento del triennio è l'anno scolastico **2009/2010**; inoltre l'anno in corso non viene valutato. I docenti interessati potranno però fruire di tale punteggio soltanto se NON vedranno accolta l'eventuale domanda di trasferimento. **Produrrà, quindi, la perdita del punteggio non la semplice richiesta del trasferimento o del passaggio di ruolo, ma l'ottenimento dello stesso.**

⇒ **Casella 6** - **NON VA COMPILATA.**

Esigenze di famiglia:

➡ **Casella 7** – Indicare il Comune di residenza **del coniuge (o, in mancanza del coniuge, dei figli, o dei genitori, o del convivente di fatto ai sensi dall'art 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n° 76)** a cui ci si vuole ricongiungere, a patto che la residenza risulti effettiva da almeno tre mesi. Il suddetto comune deve ovviamente essere ubicato nella diocesi per la quale si chiede il trasferimento.

➤ **Allegare:**

- ✓ autocertificazione circa il proprio stato di celibe, nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a, parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi dall'art 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n° 76.
- ✓ copia decreto del Tribunale che omologa una separazione dei coniugi (per motivare perché si chiede il ricongiungimento ad un familiare diverso dal coniuge);
- ✓ autocertificazione sul rapporto con le persone con cui ci si vuole ricongiungere;
- ✓ certificato di residenza del familiare con cui ci si vuole ricongiungere **(deve evidenziare una decorrenza anteriore di almeno tre mesi)**.

➡ **Casella 8** – Indicare il Comune esclusivamente presso il quale è possibile che figli minorati psichici o tossicodipendenti, oppure coniuge o convivente di fatto o genitori inabili al lavoro, possano ricevere assistenza e cure appropriate. Il suddetto comune deve essere ubicato nella diocesi per la quale si chiede il trasferimento.

➤ **Allegare:**

- ✓ certificato di ricovero permanente del figlio, coniuge o genitore, o parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi dall'art 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n° 76, in istituti di cura;
- ✓ certificato dell'ASL che attesti la necessità da parte di figlio, coniuge o genitore, o parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi dall'art 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n° 76, di ricevere cure continuative tali da comportare la residenza del docente nella sede dell'istituto di cura;
- ✓ autocertificazione attestante che il figlio, coniuge o genitore, parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi dall'art 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n° 76, può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per il trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto

di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.

✎ **Casella 9** – Il punteggio va attribuito per i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si chiede il trasferimento.

➤ **Allegare:**

autocertificazione circa l'esistenza di figli sotto i 6 anni (con data di nascita)

Casella 10 – Il punteggio va attribuito per i figli che compiono i diciotto anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si chiede il trasferimento. Il punteggio va attribuito anche ai figli di età superiore a 18 anni qualora questi si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

➤ **Allegare:**

- ✓ autocertificazione circa l'esistenza di figli tra i 6 e i 18 anni (con data di nascita);
- ✓ certificato dell'ASL attestante che il proprio figlio maggiorenne, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

(**N.B.** – le autocertificazioni vanno redatte citando le disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000, n.445, così come modificato e integrato dall'art.15 della legge 16.01.2003, n° 3, e dall'art. 15 comma 1 della Legge 183/2011).

Titoli generali:

✎ **Casella 11** – TUTTI i docenti di religione devono crocettare la casella Sì in quanto hanno superato il concorso per esami e titoli per l'abilitazione all'insegnamento della religione (*art. 4 comma 4 dell'O.M. n.31 del 23 febbraio 2024*)

✎ **Casella 12** – In questa casella è possibile inserire i diplomi di specializzazione di durata superiore a due anni riconducibili alle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87)), dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto Ministeriale n.70 del 24 luglio 2020 e negli istituti e facoltà di cui agli allegati dei suddetti Decreti Ministeriali e del DPR 63/2019, secondo quanto previsto dal DPR 751/1985 e al DPR 175/2012, conseguiti dopo la laurea o la licenza; è valutabile un solo diploma per lo stesso anno accademico (*art. 4 comma 4 dell'O.M. n.31 del 23 febbraio 2024*)

✎ **Casella 13** – In questa casella è possibile inserire - **IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO** (*art.4, comma 4 dell'O.M. n.31 del 23 febbraio 2024*)

✎ il numero di titoli conseguiti quali **Diploma in Scienze Religiose e/o Magistero e/o Laurea triennale in scienze religiose e/o Baccalaureato** nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del

15/7/87), dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto Ministeriale n.70 del 24 luglio 2020 e negli istituti e facoltà di cui agli allegati dei suddetti Decreti Ministeriali e del DPR 63/2019, secondo quanto previsto dal DPR 751/1985 e dal DPR 175/2012.

↪ **Casella 14** – In questa casella è possibile inserire il numero dei master di duratanon inferiore ad un anno, ad es: master in bioetica. È valutabile un solo master per lo stesso anno accademico (art. 4 comma 4 *dell'O.M. n.31 del 23 febbraio 2024*)

↪ **Casella 15** – In questa casella è possibile inserire - **IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO** - il titolo di **licenza** conseguito nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87), dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto Ministeriale n.70 del 24 luglio 2020 e negli istituti e facoltà di cui agli allegati dei suddetti Decreti Ministeriali e del DPR 63/2019, secondo quanto previsto dal DPR 751/1985 e dal DPR 175/2012, e/o **laurea magistrale in scienze religiose** (nuovo ordinamento:3+2). È possibile inserire anche **lauree civili** in materie diverse da quelle ecclesiastiche. (art.4, comma 4 *dell'O.M. n.31 del 23 febbraio 2024*)

↪ **Casella 16** – In questa casella è possibile inserire (crocettando il SI) - **IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO** (art.4, comma 4 *O.M. n.31 del 23 febbraio 2024*) - il titolo di **dottorato**, conseguito nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87), dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto Ministeriale n.70 del 24 luglio 2020 e negli istituti e facoltà di cui agli allegati dei suddetti Decreti Ministeriali e del DPR 63/2019, secondo quanto previsto dal DPR 751/1985 e dal DPR 175/2012.

↪ **Casella 17** – In questa casella (**solo per la scuola primaria**) è possibile inserire il numero dei corsi di aggiornamento e formazione linguistico - glottodidattica attuati dal ministero con la collaborazione degli uffici scolastici regionali, delle scuole, degli istituti di ricerca.

↪ **Casella 18** – **NON VA COMPILATA.**

↪ **Casella 19** – I docenti in possesso di corsi di perfezionamento svolti con metodo CLIL per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, purchè rilasciati da strutture universitarie in cui i suddetti corsi siano diretti e tenuti da docenti universitari con comprovata esperienza nella metodologia CLIL, in base al D.M. del 30.09.2011, devono crocettare la casella SÌ dell'opzione: "Con certificazione di Livello C1 del QCER". Il punteggio viene attribuito se il docente è in possesso di certificazione di livello C1 del QCER, se ha frequentato il corso metodologico ed ha sostenuto la prova finale.

Se il docente non ha ancora conseguito la certificazione di Livello C1, ma ha già frequentato la parte metodologica ed è in possesso di un ATTESTATO di frequenza, dovrà crocettare la casella SI dell'opzione: "Senza certificazione di Livello C1 del QCER"

(**N.B.** – il diploma di istituto magistrale – non essendo titolo di grado accademico - va considerato esclusivamente come titolo di accesso nella scuola infanzia/primaria, NON come titolo valutabile)

Sezione E

Precedenze:

- ⇒ **Casella 20** – La precedenza si riferisce ai docenti non vedenti (allegare certificato dell'ASL che attesta tale condizione).
- ⇒ **Casella 21** – La precedenza si riferisce ai docenti emodializzati. (allegare certificato dell'ASL che attesta tale condizione).
- ⇒ **Casella 22** - La precedenza si riferisce ai docenti – **non necessariamente disabili** - aventi necessità di cure a carattere continuativo (allegare certificato dell'ASL che attesta tale condizione).
- ⇒ **Casella 23** – La precedenza si riferisce ai docenti disabili in situazione di gravità (allegare certificato dall'ASL che attesta tale condizione – legge 104/92).
- ⇒ **Casella 24** – La precedenza si riferisce ai docenti con invalidità personale superiore ai due terzi (allegare certificato dall'ASL che attesta tale condizione – legge 104/92).
- ⇒ **Casella 25** – La precedenza si riferisce ai docenti che siano **genitori** (anche adottivi) o **coniugi** (crocettare la casella che interessa) che assistono un disabile in situazione di gravità. (allegare certificato dell'ASL che attesta tale condizione – legge 104/92).

N.B. . qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, appartenenti al personale degli insegnanti di religione cattolica in grado di prestare assistenza conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela;

- successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 purché in quest'ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, viene riconosciuta la precedenza ai figli, appartenenti al personale degli insegnanti di religione cattolica, che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

- si precisa che ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità la precedenza viene riconosciuta unicamente in presenza della seguente condizione: aver chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001

- ↪ **Casella 27** – La precedenza si riferisce al personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche (allegare autocertificazione attestante tale condizione).
- ↪ **Casella 28** – La precedenza si riferisce alla riduzione delle aspettative sindacali retribuite (allegare autocertificazione che attesta tale condizione).

Requisiti:

- ↪ **Casella 29** - Occorre crocettare tale casella in quanto è obbligatorio allegare alla domanda il certificato di idoneità rilasciato dall'Ordinario Diocesano delle diocesi richieste.

Sezione F

Preferenze:

Il docente può indicare fino ad un massimo di **cinque diocesi** per le quali chiede trasferimento, sia situate nella stessa Regione dove presta attualmente servizio, sia in altra Regione.

Per ognuna delle diocesi richieste deve essere in possesso di attestato di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano del luogo.

Avvertenze

L'ufficio scolastico regionale comunicherà entro il **13 maggio 2024** alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio scolastico regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo (*art. 10 comma 2, dell'O.M.n. 31 del 23 febbraio 2024*)

Ai docenti che ottengono il trasferimento sarà comunicata, entro **il 10 giugno 2024**, la sede scolastica assegnata nell'ambito della nuova diocesi.

® © snadir 2024